



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'esecuzione dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SERRAMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GENOVA, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del Repertorio CUP B34E14002370004 CIG

L'anno, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

TRA

Il COMUNE di GENOVA, nella propria veste di Stazione Appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da, nato a il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – n. in data (*inserire provvedimento di impegno della spesa, se contratti applicativi stipulati per annualità*)

E

l'Impresa di seguito, per brevità, denominata , con sede in , via C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di rappresentata dal Signor nato a



COMUNE DI GENOVA

..... il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di e pertanto di legale rappresentante;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impresе)

- tale Impresa , agisce in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra le Imprese:

..... , come sopra generalizzata:

con sede in , via

C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero ; tale raggruppamento temporaneo è costituito ai sensi dell'art. 37 comma 15, D.Lgs. 163/2006, con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza Rogito Notaio , Notaio in , in data , repertorio n. , Raccolta n. , registrato all'Ufficio di Registro di in data , che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato è allegato all'accordo quadro sottoscritto in data ... rep.... a rogito

PREMESSO

- che in data è stato stipulato a rogito dott... (repertorio.....)..l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 1 e 4 del Codice dei contratti, per la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI SERRAMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GENOVA, con l'impresa come sopra generalizzata;



COMUNE DI GENOVA

- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del che opererà sui prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014, mantenendo fisso ed invariato l'importo dell'accordo quadro;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;
- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue tra le Parti come sopra rappresentate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l'esecuzione dei lavori di *(da inserire il titolo dell'appalto, individuando un primo elenco di interventi - descritti in apposito allegato - che corrispondono al primo ordine di servizio che viene impartito contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto)*, all'Impresa

L'impresa, avendo sottoscritto in data (prot.). il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle condizioni di cui all'art.106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seguiranno al



COMUNE DI GENOVA

primo ordine di servizio di cui sopra successivi ordini, sino a completare la capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. in data(*inserire provvedimento approvativo del CSA dell'accordo quadro*) che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti del Settore medesimo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto (eventuale, se è stato redatto il progetto in relazione agli specifici interventi oggetto del contratto applicativo).

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a EURO,00 ed è fisso e invariato indipendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo di EURO,00 per oneri per l'attuazione



COMUNE DI GENOVA

dei piani di sicurezza, nonché EURO,00 per opere in economia ed EURO per costo del personale.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma-II° periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui ai prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2014, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalità di cui all'ar-



COMUNE DI GENOVA

articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni, (.....) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita all'art. 5 comma 1 dell'accordo quadro.

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali richiamati e stabiliti di volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art. 7 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del presente contratto, sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'Impresa sarà riconosciuta un'anticipazione del venti per cento dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i.



COMUNE DI GENOVA

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

A partire da tale data, il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'Impresa saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni qualunque ne sia il loro ammontare, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'art- 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;



COMUNE DI GENOVA

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità riguardante l'affidatario e tutti i subappaltatori. Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. L'irregolarità del suddetto DURC è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella L 136/2010, da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento procederà, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito.



COMUNE DI GENOVA

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato dal Responsabile del Procedimento direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali, sostituendosi nell'inadempimento al contribuente.

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro **60 (sessanta)** giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, che avverrà con le modalità di cui all'art.10 dell'accordo quadro.

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC, nonché ai sensi dell'art.141, comma 9, del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di garanzia fideiussoria.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, secondo comma, del codice civile.



COMUNE DI GENOVA

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il C.U.P. dell'intervento é B34E14002340004 e il C.I.G. derivato del presente contratto é

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti

1. La ritardata corresponsione dell'anticipazione di cui all'art.7, comma 1, del presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli interessi secondo l'art.1282 del codice civile.

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'importo sugli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

4. Trascorsi i termini di cui all'art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell'art.133, comma 1, del Codice dei contratti, ha facoltà di agire ai sensi dell'art 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 9. Risoluzione del contratto

1. Si richiama a quanto previsto all'art.11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1° alternativa: qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla stipula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante e sia stato redatto il PSC:

1. L'Impresa ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo D.Lgs;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.

2. La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008, redatto da..... e il D.U.V.R.I (se necessario, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008); di cui l'Impresa dichiara la piena ed esatta conoscenza, assumendosi ogni conseguente onere ed obbligo.

Detti Piani ed il D.U.V.R.I. (eventuale) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti



COMUNE DI GENOVA

2° alternativa qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla stipula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante, ma NON è necessaria la redazione del PSC

1. L'Impresa ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo D.Lgs;

b) un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, essendo quest'ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

c) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui alla precedente lettera "b").

Detti Piani e (*eventuale*: il D.U.V.R.I., redatto dalla Stazione Appaltante ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3° alternativa: qualora si contrattualizzino interventi non ancora esattamente quantificati ed individuati al momento della stipula del contratto:

2. In ragione della tipologia e dell'entità dei lavori oggetto del presente contratto, gli stessi potranno essere determinati, con riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, solo al momento in cui si verifica la necessità dell'esecuzione degli interventi.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9



COMUNE DI GENOVA

aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Tutti detti piani ed (*eventuale*: il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltante qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008) formeranno parte integrante del presente contratto applicativo, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

segue sempre

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le op-



COMUNE DI GENOVA

portune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero , emessa in data , per l'importo di EURO (.....), pari a% dell'importo del presente contratto, **eventuale**: ridotta nella misura del 50%, ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti.

Articolo 11-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione



COMUNE DI GENOVA

maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresaha assunto la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 e art.... dell'accordo quadro, l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, rilasciata dalla Compagnia....., Agenzia..... numero..... e messa in data....., con somma assicurata pari ad Euro.....(.....).. e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per una massimale di Euro.....(.....).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:



COMUNE DI GENOVA

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente ed applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali (se necessari);
- l'elenco degli interventi e relativa stima economica;
- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
- I piani della sicurezza individuati all'art.10 del presente contratto;
- le norme tecniche del Comune di Genova per le opere edili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data , a rogito, rep.

In particolare s'intendono espressamente richiamati i seguenti articoli dell'accordo quadro:

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

Articolo 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5 – Penali applicabili.

Articolo 6 – Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 8 – Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 11 – Risoluzione dei contratti e recesso

Articolo 12 – Controversie.

Articolo 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 15 – Subappalto.

Articolo 19 – Elezione del domicilio.



COMUNE DI GENOVA

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e – pertanto - nel testo attualmente vigente.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore